

Risarcimento limitato a chi va nell'officina di fiducia

Assicurazioni danni

Per la Cassazione non sono vessatorie le clausole su scoperto e franchigia

Prevale la libertà delle parti, non c'è squilibrio significativo e il cliente ha facoltà di scelta

Antonio Serpetti di Querciara

Le compagnie assicurative possono inserire nelle polizze danni una clausola che preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato in ordine al soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 33402/2024 (depositata il 19 dicembre), tornando a occuparsi di questa clausola da tempo controversa perché di fatto consente alla compagnia di favorire chi sceglie un riparatore con essa convenzionato invece che uno di fiducia del danneggiato stesso.

La Corte chiarisce che tale clausola non è, di per sé, restrittiva della libertà negoziale con i terzi né produce un significativo squilibrio ai fini delle norme sulle clausole vessatorie, stabilite dagli articoli 1341 del Codice civile e 33, lettera t) del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Il caso e le sentenze di merito

La sentenza riguarda un caso in

cui un assicurato aveva stipulato una polizza sul rischio di danni da atti vandalici alla propria autovettura. Il contratto prevedeva che, in caso di sinistro, l'indennizzo sarebbe stato integrale se l'assicurato avesse fatto riparare il mezzo in una delle officine indicate dall'assicuratore, altrimenti sarebbe stato contrattualmente applicato uno scoperto del 20% con un minimo di 1.500 euro.

Verificatosi il sinistro, il danneggiato si rivolgeva a un'officina di propria scelta non convenzionata e quest'ultima, cessionaria del credito, agiva in giudizio per ottenere lo scoperto dalla compagnia, eccependo la nullità della clausola, in quanto ritenuta abusiva.

Il giudice di pace, interessato in primo grado della questione, rigettò la domanda, mentre il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, ritenne, da un lato, che l'officina era legittimata a far valere la nullità della clausola e, dall'altro, che tale rilievo era fondato in quanto la clausola era nulla ex articolo 33, lettera t) del Dlgs 206/2005.

La nullità era effetto del limite alla libertà contrattuale del consumatore e della prevista riduzione minima del premio a fronte di uno scoperto. Il Tribunale precisò che la nullità della clausola derivava dal fatto che essa poneva a carico del consumatore una restrizione alla propria libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, non bilanciata da alcun serio vantaggio e, peraltro, che essa non era stata oggetto di trattativa individuale.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione confuta entrambi gli assunti, precisando che restrittiva della libertà contrattuale è quella clausola che imponga all'aderente di contrattare solo con il disponente oppure quella che preveda uno svantaggio economico se l'aderente si rivolge a terzi per avere la stessa prestazione offerta dal disponente. È patto interno, invece, l'accordo per cui l'aderente si obbliga verso il disponente a concludere affari solo con taluni soggetti chiaramente indicati.

Il contratto, in vero, accordava all'assicurato una mera facoltà: rivolgersi per le riparazioni a un'officina convenzionata o a una non convenzionata. Nel primo caso avrebbe evitato lo scoperto e ottenuto uno sconto sul premio, nel secondo caso no.

Inoltre, la riduzione dell'indennizzo non costituisce uno squilibrio significativo, in quanto la misura dell'indennizzo è rimessa alla libertà negoziale delle parti. Non esiste una gerarchia di validità tra l'assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l'assicurazione con scoperto obbligatorio.

Lo scoperto e la franchigia sono patti contrattuali che delimitano l'oggetto del contratto e, per ritenere che essi provochino un «significativo squilibrio», occorrerebbe postulare un erroneo e fallace presupposto. Cioè che l'assicurazione, a valore pieno e senza scoperto, costituisca il «minimo sindacale» indefettibilmente dovuto dall'assicuratore.